



**COMUNE DI  
CASCIANA TERME LARI**

**DECRETO DEL SINDACO N.5 DEL 11/03/2020**

**OGGETTO: NOMINA ASSESSORE COMUNALE ED ATTRIBUZIONE DELLE  
RELATIVE DELEGHE**

**IL SINDACO**

Premesso che:

- con proprio precedente decreto n.15 del 2019 si è proceduto a nominare la Giunta Comunale;
- con proprio precedente decreto n.34 del 21.10.2019 si è proceduto alla nomina del quinto Assessore nella persona di Maria Chiara Volpi, nata a Pontedera il 3.06.1976;
- vista la nota del 9 marzo 2020 con la quale la predetta Maria Chiara Volpi ha rassegnato le proprie dimissioni per motivi personali e familiari;

Richiamati:

- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e, in particolare:
- l'art. 36, che individua gli Organi di governo: “1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco”;
- gli artt. 46 e 47, che disciplinano la nomina e la composizione della Giunta Comunale;
- l'art. 48, che prevede le competenze dalle Giunte;

Richiamati inoltre:

- l'art. 22 del vigente Statuto comunale che disciplina la composizione della Giunta Comunale stabilendo in particolare che:
  - “3. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori fino al massimo consentito dalla legge, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco”
  - 4. Il Sindaco nella nomina dei componenti della Giunta deve tenere conto del rispetto del principio di pari opportunità tra donne ed uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi e della rappresentatività territoriale garantendo la presenza di entrambi i territori degli estinti comuni di Casciana Terme e di Lari.
  - 5. Possono essere nominati Assessori sia Consiglieri Comunali, sia cittadini non eletti alla carica di Consigliere, ma in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere.
  - 6. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.
- gli artt. 24 e 25 del vigente Statuto comunale che disciplinano il funzionamento e le competenze

della Giunta;

- l'art. 21 del vigente Statuto comunale che prevede la figura del Vicesindaco prevedendo che: *“Il Sindaco, contestualmente alla nomina della Giunta, attribuisce ad un assessore funzioni vicarie ed il titolo di Vicesindaco. In caso di assenza o di impedimento il Sindaco è sostituito dal Vicesindaco”*;
- l'art. 23 del vigente Statuto relativo alla nomina che statuisce:  
*“1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni”.*  
*2. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e coniugio.*  
*3. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.*  
*4. Il Sindaco ha facoltà, altresì, di delegare a singoli Consiglieri comunali (Consigliere delegato) l'esercizio delle proprie attribuzioni e competenze in determinate materie. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale definisce gli aspetti relativi a tale figura”*;
- il comma 185 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”* (legge finanziaria 2010), che prevede *“Il numero massimo degli assessori comunali e' determinato, per ciascun comune, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento all'unita' superiore... Ai fini di cui al presente comma, nel numero dei consiglieri del Comune e dei consiglieri della provincia sono computati, rispettivamente, il sindaco e il presidente della provincia.”*;
- l'art.1, comma 137, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 - *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”*, che prevede, per i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, una percentuale precisa a garanzia della parità di genere nelle giunte, pari al 40%;

Ritenuto di conseguenza di quanto sopra di procedere alla nomina di un nuovo Assessore al quale assegnare le deleghe che risultano non assegnate a seguito delle dimissioni di Maria Chiara Volpi

Visti:

- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs. 267/2000;

## DECRETA

Di nominare, previo accertamento del possesso dei requisiti per la nomina, Alessandro Tosi, nato a Lari il 11.01.1954, Assessore di questo Comune ed attribuire allo stesso le seguenti deleghe:

- *Politiche Socio-Sanitarie;*
- *Politiche per la Famiglia*
- *Mobilità e Trasporto Pubblico Locale*

## DISPONE

che il presente Decreto venga:

- comunicato all'interessato per l'accettazione;
- comunicato alla Giunta, ai Responsabili di Servizio e al Segretario Comunale;
- comunicato alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pisa.

**Mirko Terreni /  
ArubaPEC S.p.A.**